CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE PER LA GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI

Preso atto che:

- la L. 56/2014 - istitutiva delle Città metropolitane - indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna:
 - all'articolo 20 prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana, Comuni e Unioni dei Comuni;
 - all'articolo 21 promuove la cooperazione tra le amministrazioni del territorio in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, stabilendo che la Città metropolitana, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscono a specifiche convenzioni, possa provvedere anche al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- il Consiglio metropolitano ha approvato la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese[1], che si richiama integralmente insieme a tutte le sue premesse. Tale convenzione quadro, all'art. 3, individua fra gli ambiti di collaborazione quelli inerenti al personale degli Enti locali, con specifico riferimento alla *gestione del personale*;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113, all'articolo 3-bis, ha introdotto nell'ordinamento una nuova modalità di reclutamento del personale, prevedendo che:
 - gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza;
 - i rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi;
 - gli enti locali che aderiscono agli accordi attingono agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità;

[1] Delibera del Consiglio metropolitano n. 21 del 18/05/2022.

- La Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle suddette previsioni, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del territorio, della facoltà prevista dall'art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113, attivando in qualità di ente capofila selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione, in coerenza con il proprio ruolo istituzionale e allo scopo di coordinare e velocizzare le procedure di reclutamento e di semplificare gli adempimenti a carico delle Unioni e dei Comuni;

Richiamato lo studio di fattibilità denominato "*Studio di fattibilità per la gestione di procedure di reclutamento aggregate per il territorio metropolitano: Selezioni Uniche e concorsi pubblici in forma aggregata*" illustrato nella riunione del Sindaco metropolitano e dei Consiglieri delegati ex art. 35 dello Statuto e di cui all'orientamento nr. 26 del 17/10/2023;

Sentito l'Ufficio di Presidenza [2] che si è espresso favorevolmente nella seduta del 20/10/2023 in merito all'oggetto e alla finalità del presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato,

la Città metropolitana di Bologna rappresentata da Matteo Lepore - Sindaco metropolitano *pro tempore*, domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13

e

l'**Unione dei Comuni ***** rappresentata dal Presidente *pro tempore* ****, nato a **** e domiciliato per la carica in ****,

l'**Unione dei Comuni ***** rappresentata dal Presidente *pro tempore* ****, nato a **** e domiciliato per la carica in ****,

il **Comune di ***** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* ***, nato a *** il *** e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in ***,

convengono quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i Comuni aderenti (d'ora innanzi le parti), allo scopo di semplificare le modalità di reclutamento del personale della Città metropolitana e degli enti locali del territorio metropolitano aderenti, riducendone i tempi procedimentali, intendono avvalersi

[2] Proposta n. 5500/2023.

della facoltà di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnando il ruolo di ente capofila alla Città metropolitana di Bologna.

2. L'adesione al presente accordo da parte di altri Enti locali dell'area metropolitana bolognese interessati potrà avvenire anche in tempi successivi entro i termini di vigenza dello stesso.
3. Le premesse ed ogni altro atto richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Funzioni e attività

1. La procedura di reclutamento mediante le selezioni uniche si svolge in due fasi:
 - FASE 1: formazione di elenchi di idonei da parte della Città metropolitana di Bologna. Tale fase si articola nelle seguenti sotto-fasi: approvazione e pubblicazione di avviso pubblico di selezione; svolgimento della selezione; approvazione dell'elenco degli idonei;
 - FASE 2: interpello rivolto agli idonei presenti in elenco, finalizzato all'assunzione. Tale fase si articola nelle seguenti sotto-fasi: approvazione dell'avviso di interpello, comunicazione dell'avviso agli idonei, l'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'assunzione, selezione tra gli idonei, formazione ed approvazione della graduatoria finale e assunzione del/i vincitore/i, aggiornamento dell'elenco degli idonei.
2. Nella FASE 2 resta di esclusiva competenza di ogni Ente Locale aderente e della Città metropolitana di Bologna, per le proprie assunzioni, la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima area giuridica e profilo professionale dell'elenco di idonei dal quale si intenda attingere per le eventuali assunzioni.

Articolo 3 - Impegni delle parti

1. Le parti sono responsabili in via esclusiva degli atti e delle attività posti in essere nella gestione delle Selezioni Uniche per le fasi e attività di loro competenza così come definite nel presente accordo agli articoli successivi.

Articolo 4 – Formazione degli elenchi di idonei

1. La Città Metropolitana di Bologna comunica agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche finalizzate alla formazione

di elenchi di idonei all'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato, individuati secondo le proprie necessità ed, eventualmente, sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti aderenti. Ciascun ente locale comunica in modo formale le singole procedure di proprio interesse. Gli elenchi degli idonei all'assunzione possono riguardare tutti i profili e le aree giuridiche previste nel comparto delle Funzioni locali, inclusa la dirigenza.

2. La Città metropolitana di Bologna provvede a:
 a. pubblicare l'avviso della selezione unica;
 b. organizzare e svolgere la selezione unica mediante una o più apposite prove di idoneità;
 c. approvare l'elenco degli idonei e pubblicarlo con le forme previste per la pubblicità dei concorsi pubblici a legislazione vigente;
 d. verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione alla selezione unica dai candidati inseriti in elenco.
3. Per la valutazione della prova/e di idoneità, la Città metropolitana di Bologna nomina un'apposita Commissione esaminatrice, composta da tre componenti, selezionati tra soggetti interni e/o esterni, esperti nelle materie oggetto della prova, garantendo la presenza di entrambi i generi per almeno un terzo dei posti disponibili.
4. La Commissione esaminatrice predetta viene presieduta, di norma, da un dirigente della Città metropolitana di Bologna o da un suo delegato; i componenti esperti potranno essere reperiti prioritariamente tra i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e degli Enti locali aderenti.
5. Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formula l'elenco degli idonei, formato dai candidati che abbiano superato la prova di idoneità e provvede a trasmettere i verbali dei lavori al Dirigente della Città metropolitana di Bologna competente in materia di reclutamento del personale per la verifica di regolarità formale delle operazioni svolte nonché per la verifica, a campione, sulle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione dei candidati inseriti nell'elenco.
6. L'elenco è approvato con determinazione dirigenziale dalla Città metropolitana di Bologna e pubblicato sul sito web istituzionale e all'Albo pretorio della Città metropolitana.
7. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, nonché le disposizioni regolamentari in materia di accesso all'impiego, vigenti presso la Città metropolitana di Bologna.

Articolo 5 – Tenuta e aggiornamento degli elenchi di idonei

1. Gli elenchi di idonei hanno durata triennale. La Città Metropolitana di Bologna, con cadenza almeno annuale, provvede all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni uniche.
2. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità e a tutela della riservatezza dei candidati, negli elenchi e nei relativi aggiornamenti i candidati sono identificati in forma anonima mediante codici identificativi univoci.

Articolo 6 – Interpello e utilizzo degli elenchi di idonei

1. Le parti che intendano effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato attingendo agli elenchi degli idonei formati dalla Città metropolitana di Bologna, predispongono, ciascuna per le proprie assunzioni, un avviso di interpello rivolto ai soggetti idonei inclusi in uno degli elenchi approvati, contenente:
 a) le eventuali riserve di legge;
 b) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
 c) l'attestazione di equivalenza con il profilo con cui è denominato l'elenco di idonei dal quale intende attingere;
 d) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ a tempo parziale);
 e) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
 f) la tipologia, le modalità e la data di svolgimento della prova d'esame prescelta ovvero le modalità di comunicazione della data della prova;
 g) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae;
 h) la previsione della dichiarazione dei candidati circa la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
2. L'avviso di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi viene approvato, con determina dirigenziale, dall'ente locale aderente proponente l'assunzione, che lo inoltra alla Città metropolitana per la comunicazione agli idonei e per la pubblicazione con le modalità previste a legislazione vigente per la pubblicazione dei bandi di concorso, per una durata stabilita tra 10 e 30 giorni.
3. La Città metropolitana di Bologna provvede alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione e alla trasmissione dei nominativi degli interessati all'ente

aderente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di disponibilità.

4. In presenza di una o più manifestazioni di disponibilità, l'ente locale proponente l'assunzione provvede alla selezione mediante una o più prove d'esame, nonché alla formazione ed approvazione della graduatoria finale dalla quale procede ad assumere il/i vincitore/i.
5. A conclusione della procedura selettiva, l'Ente locale aderente comunica alla Città metropolitana di Bologna gli esiti e i nominativi dei soggetti che saranno assunti a tempo determinato o indeterminato. In caso di assunzione a tempo indeterminato, tali soggetti sono cancellati dall'elenco degli idonei. In caso di assunzione a tempo determinato, gli idonei mantengono l'iscrizione nell'elenco e possono partecipare a successivi interpelli per assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato.
6. La cancellazione dall'elenco, nel periodo di validità dello stesso, è disposta dalla Città metropolitana di Bologna con apposita determinazione dirigenziale dal momento della ricezione della determinazione di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente locale aderente e ha efficacia dalla data di assunzione.
7. La cancellazione dall'elenco è altresì disposta dalla Città metropolitana di Bologna nelle seguenti ipotesi:
 a) qualora un candidato risponda con manifestazione di interesse a più interpelli e non si presenti a sostenere la prova per tre volte anche non consecutive;
 b) qualora un candidato vincitore a seguito di interpello rifiuti il posto per tre volte anche non consecutive;
 c) nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato, qualora un candidato receda dal contratto nel corso del periodo di prova per tre volte anche non consecutive;
 d) nel caso di contratto a tempo determinato, qualora un candidato non superi il periodo di prova per due volte anche non consecutive.
8. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non può essere utilizzata né da altri Enti né per posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito, fatto salvo lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione, recesso dal contratto nel corso del periodo di prova o mancato superamento del periodo di prova da parte del vincitore.

Articolo 7 – Interpelli unici e interpelli per conto degli Enti aderenti

1. La Città metropolitana di Bologna può programmare e svolgere, come Ente capofila, interpelli unici per l'assunzione di unità del medesimo profilo professionale o di profilo

professionale equivalente presso più Enti locali aderenti. L'adesione agli interpelli unici avviene a seguito di formale richiesta da parte degli Enti locali aderenti al presente accordo in cui sono evidenziate:

- l'esigenza di copertura di un numero di posti corrispondenti per categoria/profilo professionale ai posti alla cui copertura l'Ente capofila intende procedere; l'esigenza deve essere coerente con il piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente richiedente;
- la mancanza di proprie graduatorie in corso di validità rispetto al fabbisogno professionale evidenziato.

2. La Città metropolitana di Bologna, sentiti gli Enti aderenti in merito al riparto dei costi della procedura in relazione al numero di posti da ricoprire, indice l'interpello unico tramite predisposizione dell'avviso in cui viene precisato il totale dei posti complessivi oggetto della selezione, il numero dei posti suddiviso per ente di riferimento e, per ogni ente, le eventuali riserve individuate dall'ente stesso. L'avviso, prima di essere pubblicato viene comunicato agli altri enti sottoscrittori interessati.
3. La Città metropolitana di Bologna su formale richiesta di uno degli Enti aderenti, può svolgere la procedura di interpello rivolta agli idonei inseriti negli elenchi finalizzata all'assunzione presso l'Ente richiedente. Gli Enti aderenti, interessati dall'interpello, dovranno rimborsare alla Città metropolitana le spese sostenute per lo svolgimento della procedura di interpello (compensi componenti commissione, se dovuti; affidamento servizi ad operatori economici specializzati; attività di supporto e collaborazione specialistiche). Il rimborso dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Città metropolitana dell'importo delle spese sostenute.
4. Nel caso di interpelli unici o di interpelli svolti dalla Città metropolitana per l'assunzione presso Enti aderenti, sono attribuite alla Città metropolitana di Bologna, in qualità di Ente capofila, la responsabilità e la gestione del procedimento, dall'indizione della procedura selettiva, alla redazione dell'avviso di selezione, alla nomina della commissione esaminatrice, all'approvazione e alla gestione della stessa graduatoria finale, nonché la gestione dell'eventuale contenzioso relativo all'intera procedura.
5. Gli Enti aderenti sono responsabili del rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa nazionale vigente, nonché del rispetto dei principi e delle norme in materia di programmazione di fabbisogni.

Articolo 8 - Organizzazione

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, la Città metropolitana di Bologna potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti, di società specializzate o di esperti nel reclutamento e nella selezione del personale, nonché del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.

Articolo 9 - Risorse umane e strumentali

1. Le risorse umane dedicate alle attività di competenza della Città metropolitana di Bologna, in quanto Ente capofila, saranno prioritariamente assicurate dalla Città metropolitana. L'individuazione della struttura organizzativa dedicata e dei collaboratori addetti è di stretta competenza della Città metropolitana di Bologna, nel rispetto della propria regolamentazione ed in piena autonomia organizzativa e gestionale.
2. I locali, le attrezzature ed i servizi necessari alla gestione delle selezioni uniche, per le attività di competenza della Città metropolitana di Bologna in qualità di Ente capofila, saranno messi a disposizione dalla Città metropolitana, così come gli ordinari strumenti di gestione informatica e telematica.
3. Sono a carico degli Enti locali aderenti ovvero della Città metropolitana di Bologna per le proprie assunzioni le spese di organizzazione e gestione degli interpelli attivati per le assunzioni di propria competenza.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi di soggetti idonei per profili professionali appartenenti alla Città metropolitana (compensi componenti commissione, se dovuti; affidamento servizi ad operatori economici specializzati; attività di supporto e collaborazione specialistiche) vengono finanziate, annualmente, dalla Città Metropolitana di Bologna.
2. Competono alla Città Metropolitana di Bologna le entrate derivanti dalla riscossione del contributo di segreteria richiesto alle persone candidate per la partecipazione alle selezioni uniche, fissato nell'importo massimo stabilito dalla normativa e dalla regolamentazione dell'Ente vigente. Nessun ulteriore contributo di segreteria sarà richiesto dall'Ente locale aderente per la partecipazione dei candidati agli interpelli.
3. In caso di selezioni uniche bandite per la formazione di elenchi di soggetti idonei per profili professionali non appartenenti alla Città metropolitana e richiesti formalmente da uno o più Enti aderenti, gli Enti che hanno richiesto la formazione dell'elenco (nel seguito "Enti richiedenti") dovranno rimborsare le spese sostenute dalla Città metropolitana per

lo svolgimento della procedura finalizzata alla formazione dell'elenco (compensi componenti commissione, se dovuti; affidamento servizi ad operatori economici specializzati; attività di supporto e collaborazione specialistiche), al netto delle entrate derivanti dalla riscossione del contributo di segreteria. Il rimborso dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Città metropolitana dell'importo delle spese sostenute.

4. La Città metropolitana di Bologna valuta annualmente il persistere dell'interesse degli Enti aderenti all'aggiornamento degli elenchi di idonei per profili professionali non appartenenti alla Città metropolitana. Qualora si proceda all'aggiornamento di tali elenchi, le relative spese saranno a carico della Città metropolitana.
5. Gli Enti aderenti diversi da quelli richiedenti di cui al comma 3, che intendano utilizzare gli elenchi per profili professionali non appartenenti alla Città Metropolitana tramite interpello, sono tenuti al versamento di un contributo fisso di euro 500,00 per ciascun interpello avviato, a titolo di concorso alle spese di gestione e aggiornamento degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; affidamento servizi ad operatori economici specializzati; attività di supporto e collaborazione specialistiche). Il contributo sarà versato dall'Ente aderente entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Città metropolitana della lista di soggetti idonei che hanno risposto all'interpello; nel caso di interpello infruttuoso (nessuna candidatura) non sarà dovuto nessun contributo. Nessun contributo sarà richiesto agli Enti richiedenti, di cui sopra al comma 3, per lo svolgimento di interpelli dagli elenchi formati a seguito della loro richiesta formale.

Articolo 11 - Controllo e vigilanza

1. La Città metropolitana di Bologna redige annualmente un report consuntivo delle attività svolte nell'ambito della gestione di Selezioni uniche, rilevando in modo particolare il numero delle selezioni uniche avviate e degli elenchi approvati, il numero degli interpelli pubblicati, il numero delle assunzioni effettuate e i tempi procedimentali.
2. Come previsto dalla Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali richiamata in premessa, l'Ufficio di Presidenza della Città metropolitana è informato annualmente delle risultanze del rapporto di cui al punto precedente. In base a tale esito la Città metropolitana, sentito l'Ufficio di Presidenza, potrà valutare il recesso motivato dal presente accordo. L'eventuale recesso anticipato avrà effetto a decorrere dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione alle Unioni/Comuni aderenti.

Art. 12 - Durata dell'accordo e recesso

1. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali richiamata in premessa, fissata a 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana di Bologna successivo al mandato in corso 2021/2026.
2. L'accordo potrà essere rinnovato nel corso del mandato amministrativo successivo al mandato in corso, previa verifica dei risultati conseguiti e compatibilmente con le risorse disponibili.
3. L'accordo può essere risolto dalle parti ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile. È altresì ammesso il recesso motivato da parte delle Unioni/Comuni aderenti, con comunicazione scritta. Il recesso ha effetto 60 giorni dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Articolo 13 - Tutela dei dati personali

1. Le parti sono titolari del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito delle selezioni uniche, per le fasi e attività di rispettiva competenza; si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.
2. Le parti si impegnano a trattare tutti i dati personali raccolti nell'abito delle Selezioni Uniche in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità previste dalla legge. Gli stessi dati saranno utilizzati in forma aggregata e anonima anche a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Adempiute tali finalità, i dati saranno conservati agli atti ai sensi di legge.

Art. 14 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione del presente accordo. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata al Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010 - Codice di Giustizia Amministrativa.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale delle parti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Città metropolitana di Bologna.
3. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 – TUEL, in quanto compatibile, e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

Art. 15 - Norme generali

1. Il presente Accordo è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella "atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 131/86.
2. È esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa e che deliberano per approvazione il presente accordo attuativo[3].

[3] Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente.